

Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO X

Incentivi per la successione nell'impresa

Art. 61

(ABROGATO)

(1)(6)(7)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 10, L. R. 18/2011

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera e), L. R. 4/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013

7 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

Art. 62

(Successione nell'impresa)(1)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado,

collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

(4)

2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.

(3)

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

2 Comma 3 abrogato da art. 63, comma 1, L. R. 7/2011

3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, L. R. 18/2011

4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 4/2013